



# *Prefettura di Siracusa*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

*Protocollo e data a margine*

E, p,c,

Al Sig. Presidente Confindustria  
**SIRACUSA**

Al Sig. Questore  
Al Sig. Comandante Provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri  
Al Sig. Comandante della Guardia di  
Finanza di  
**SIRACUSA**

Al Sig. Capo Centro della Direzione  
Investigativa Antimafia di  
**CATANIA**

Oggetto: Protocollo di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno con Confindustria.

Come è noto, l'articolo 83-bis, introdotto nel Codice antimafia dal decreto "semplificazioni" (d.l. n. 76/2020), individua nei protocolli di legalità lo strumento per interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata nei rapporti tra privati.

In tale ottica e nel quadro delle iniziative di collaborazione con il mondo delle imprese, il Ministero dell'interno ha già sottoscritto numerose intese operative con associazioni rappresentative a livello nazionale di categorie produttive o imprenditoriali, volte a rafforzare i presidi di legalità nelle attività economiche scongiurando tentativi di infiltrazione criminale in settori fortemente esposti agli interessi dei sodalizi mafiosi.

In tale contesto, si inseriscono anche i Protocolli in oggetto, sottoscritti con Confindustria e Confartigianato, la cui funzione è quella di assicurare un contesto di effettiva legalità a rapporti economici che esulano dalla contrattazione pubblica, attraverso l'attivazione di una serie di strumenti di prevenzione amministrativa.

Al riguardo, con riferimento agli accertamenti antimafia, preme evidenziare che gli stessi – ove necessari in considerazione dell'importo del contratto<sup>1</sup> o perché l'impresa interessata non risulta già iscritta in una *white list* o nell'Anagrafe antimafia

---

<sup>1</sup> Superiore a 50.000,00 euro, IVA inclusa.



# *Prefettura di Siracusa*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

degli esecutori – saranno svolti nella forma della comunicazione, a meno che il soggetto scrutinato non sia già stato destinatario di un'informazione interdittiva antimafia, nel qual caso la Prefettura competente procederà alle necessarie verifiche dirette all'aggiornamento del documento.

In quest'ottica, si segnala il ruolo attivo delle associazioni territoriali, le quali, previa adesione volontaria al Protocollo saranno abilitate ad attivare le verifiche antimafia nei termini sopra indicati, attraverso la diretta consultazione della Banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalità riportate negli allegati Disciplinari tecnici.

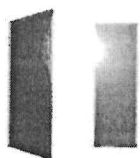
Inoltre, viene ampliato il novero degli oneri posti a carico delle imprese aderenti, estendendoli a taluni profili concernenti la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi finanziari, e introducendo l'impegno ad inserire clausole contrattuali volte a prevenire interferenze illecite di natura mafiosa, nonché a garantire il rispetto della normativa di materia di regolarità fiscale, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente.

L'attuazione dei Protocolli sarà costantemente monitorata attraverso un'apposita Cabina di regia quale sede privilegiata per lo svolgimento di un confronto costante tra le parti sottoscrittrici, anche nell'ottica di valutare eventuali correttivi preordinati al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi.

In ragione di quanto esposto, nel richiamare quanto previsto in particolare dagli artt. 3, 4 e 5 del Protocollo in parola, relativamente agli impegni in capo alle Associazioni Territoriali, si trasmette copia del Protocollo firmato dal Ministro dell'Interno e il Presidente di Confindustria e di Confartigianato, corredato dei relativi allegati e si resta in attesa della manifestazione, da parte della S.V., della volontà di adesione all'iniziativa e della richiesta delle credenziali di accesso alla Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia, secondo le modalità dell'Allegato Tecnico alla medesima intesa pattizia.

IL PREFETTO  
(Armenia)

 MI/sv



MINISTERO  
DELL'INTERNO

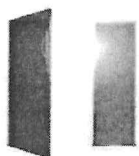


CONFINDUSTRIA

---

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'**  
**TRA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**E**  
**CONFINDUSTRIA**

---



MINISTERO  
DELL'INTERNO



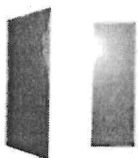
CONFINDUSTRIA

#### PREMESSO CHE

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce a un sano sviluppo del mercato;
- Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, e ne tutela interessi e valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società;
- il 10 maggio 2010 il Ministero dell'Interno e Confindustria hanno sottoscritto per la prima volta un Protocollo di legalità per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, attraverso l'estensione delle cautele antimafia ai contratti sottoscritti tra privati;
- il suddetto Protocollo è stato rinnovato, in data 19 giugno 2012, e integrato con l'Atto Aggiuntivo, sottoscritto il 22 gennaio 2014, per adeguarne l'impostazione alle novità introdotte con l'entrata in vigore del Codice antimafia, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Confindustria ha da tempo avviato - anche nel rispetto del proprio Codice Etico e di Condotta che impegna tutti i soci a conformare i propri comportamenti ai più elevati standard etici e al rispetto delle leggi - una serie di iniziative volte a sostenere e a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese;

#### DATO ATTO CHE

- l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto l'art. 83-bis, comma 1, nell'ambito del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,



MINISTERO  
DELL'INTERNO



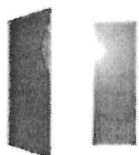
CONFINDUSTRIA

prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive economiche o imprenditoriali, estendendo la possibilità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati.

#### CONSIDERATO CHE

- l'esperienza maturata a decorrere dall'attuazione del primo nel Protocollo sottoscritto nel 2010 ha accresciuto la consapevolezza delle imprese circa l'importanza del rispetto delle regole e dell'adozione di buone prassi organizzative e comportamentali;
- alla luce delle sopravvenute novità normative e dell'esigenza di semplificare le modalità attuative dell'intesa, il Ministero dell'Interno e Confindustria, il 2 giugno 2022, hanno stipulato un nuovo Protocollo di legalità, prevedendo l'impegno delle Associazioni del sistema Confindustria a richiedere la documentazione antimafia per le imprese associate e i loro fornitori mediante l'accesso diretto alla BDNA;
- nel periodo di applicazione della nuova intesa sono state rilevate diverse criticità attuative, che hanno comportato una adesione al Protocollo inferiore alle aspettative, così indebolendo il raggiungimento degli obiettivi dell'intesa stessa;
- è intendimento del Ministero dell'Interno e di Confindustria rinnovare e modificare l'intesa in corso, introducendo nuove misure che siano sostenibili in concreto dalle imprese e dalle Prefetture nonché assicurino un più elevato livello di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività delle imprese aderenti a Confindustria, focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati e ferma restando la natura volontaristica dell'adesione da parte di Associazioni e imprese del sistema confederale;

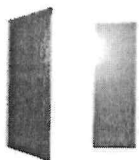
VISTI



- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30;
- il parere n. 284 in data 22 luglio 2021 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali effettuati in attuazione di protocolli d'intesa stipulati dal Ministero dell'Interno *"volti ad estendere, su base volontaria, nell'ambito delle iniziative di rafforzamento della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche, il regime di verifiche antimafia disciplinato dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159"*.

**TANTO PREMESSO**





MINISTERO  
DELL'INTERNO



CONFINDUSTRIA

**MINISTERO DELL'INTERNO E CONFINDUSTRIA  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

*(Finalità)*

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e Confindustria regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi.

**ART. 2**

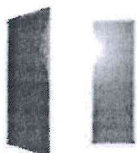
*(Impegni del Ministero dell'Interno)*

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
  - a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo di Confindustria abilitando le relative articolazioni territoriali e settoriali - di seguito Associazioni di Territorio e di Settore - alla richiesta di rilascio della comunicazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità operative individuate con l'allegato Disciplinare tecnico;
  - b) monitorare l'attuazione del Protocollo a livello territoriale, secondo le modalità definite al successivo art. 6;assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

**ART. 3**

*(Impegni di Confindustria)*

1. Confindustria si impegna a:
  - a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;
  - b) promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori di beni e servizi;
  - c) predisporre un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet, nell'Area web "Protocollo di Legalità", nel quale verranno iscritte le Associazioni di



MINISTERO  
DELL'INTERNO



CONFINDUSTRIA

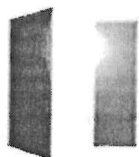
- Territorio e di Settore e - previo assenso - le imprese aderenti al Protocollo e i loro fornitori di beni e servizi;
- d) vigilare sugli impegni assunti dal proprio sistema associativo per effetto dell'adesione al Protocollo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per monitorare e prevenire eventuali inadempienze;
  - e) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.
2. La presenza delle imprese nell'elenco di cui al comma 1, lett. c), non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e Confindustria in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti di tali soggetti in conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati in esecuzione del Protocollo.

#### ART. 4

##### *(Impegni delle Associazioni aderenti a Confindustria)*

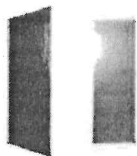
1. L'adesione al Protocollo è riservata al sistema Confindustria, ha natura volontaria e si articola attraverso l'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore e delle imprese loro associate. Per consentire a queste ultime di aderire all'iniziativa, è necessaria, infatti, l'adesione dell'Associazione.
2. Le Associazioni di Territorio e di Settore aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale o dell'Assemblea con la quale accettano tutti i principi e gli impegni previsti nel Protocollo. Copia della delibera viene trasmessa, senza ritardo, sia a Confindustria che alla competente Prefettura della provincia dove l'Associazione di Territorio o di Settore ha sede legale.
3. L'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore comporta i seguenti impegni principali: diffondere la conoscenza del Protocollo; promuovere l'adesione delle imprese associate e il rispetto dei connessi impegni; gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con le Prefetture competenti.
4. Ai fini della adesione al presente Protocollo, le Associazioni di Territorio e di Settore si impegnano a garantire il rispetto, da parte delle imprese che deliberano l'adesione, delle prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali. A tal fine, le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante





l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

5. Nella medesima direzione, le predette Associazioni si impegnano a garantire che le imprese aderenti al Protocollo adottino tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
6. Qualora vengano riscontrate violazioni da parte delle imprese aderenti agli impegni previsti dal presente Protocollo, le Associazioni di Territorio o di Settore si impegnano a valutare le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze in attuazione della propria normativa statutaria.
7. Le Associazioni di Territorio o di Settore che aderiscono al Protocollo si impegnano, altresì, ad acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la comunicazione antimafia riferita alle stesse imprese e ai loro fornitori di beni e servizi tramite la consultazione della Banca dati Nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese aderenti o i loro fornitori di beni e servizi dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. In quest'ultimo caso, l'Associazione di Territorio o di Settore provvede a verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese aderenti o dai loro fornitori di beni e servizi consultando, rispettivamente, l'elenco disponibile sul sito della Prefettura territorialmente competente o l'"Anagrafe antimafia degli esecutori" disponibile sul sito del Ministero dell'interno.
8. Attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica, secondo le indicazioni e modalità specificate nel disciplinare tecnico di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a), le Associazioni dovranno sempre richiedere la comunicazione antimafia, tanto per le imprese aderenti a Confindustria quanto per i loro fornitori di beni e servizi, per tutti i singoli contratti il cui valore superi la soglia di € 50.000,00, IVA inclusa, nonché per i contratti di valore inferiore qualora la somma degli importi dei contratti stipulati con la medesima impresa, nell'anno solare, superi la predetta soglia.
9. Una volta acquisita la comunicazione antimafia liberatoria ovvero preso atto dell'iscrizione in white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, le Associazioni



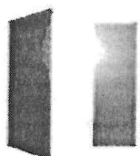
si impegnano a comunicare i dati delle imprese aderenti e dei rispettivi fornitori di beni e servizi a Confindustria, procedendo alla registrazione degli stessi sul relativo sito istituzionale nell'Area web "Protocollo di Legalità" dedicata all'attuazione del presente Protocollo.

10. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerga a carico delle imprese o dei fornitori di beni e servizi una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 oppure un'informazione interdittiva antimafia precedentemente rilasciata, il prefetto competente ai sensi degli artt. 87 e 90 del medesimo d.lgs. n. 159/2011 dispone le necessarie verifiche entro trenta giorni dalla data di consultazione, prorogabili a quarantacinque quando le verifiche siano di particolare complessità. Decorso il suddetto termine, l'Associazione di Territorio o di Settore procede, anche in assenza dell'esito delle verifiche antimafia sotto condizione risolutiva, a iscrivere le imprese nell'elenco di cui al precedente comma 9.

#### ART. 5

##### *(Impegni delle imprese associate e modalità operative)*

1. L'adesione al Protocollo da parte delle imprese associate è volontaria e comporta l'impegno a:
  - a) sottoporsi agli accertamenti antimafia e a richiedere l'equivalente impegno ai propri fornitori di beni e servizi;
  - b) rispettare le prescrizioni normative in materia di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
  - c) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché che gli eventuali addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
2. Le imprese interessate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell'organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione, che rinvia espressamente ai principi e alle regole contenuti nel Protocollo. L'impresa che ha deliberato l'adesione invia all'Associazione di Territorio o di Settore di riferimento la copia della delibera.
3. L'adesione dell'impresa al Protocollo si perfeziona soltanto a seguito del rilascio della comunicazione antimafia liberatoria.



MINISTERO  
DELL'INTERNO

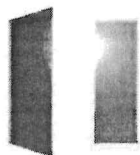


CONFINDUSTRIA

4. Se l'impresa è già iscritta in una white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e l'iscrizione è in corso di validità, la stessa lo comunica all'Associazione che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 4, la iscrive nell'elenco di quelle aderenti.
5. L'impresa aderente si impegna a servirsi di fornitori di beni e servizi che siano stati controllati sotto il profilo delle verifiche antimafia, ossia per i quali sia stata previamente acquisita la comunicazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative di cui all'articolo 4, comma 8, salvo il caso in cui tali fornitori di beni e servizi dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
6. In quest'ultima ipotesi, l'impresa aderente comunica all'Associazione quali dei propri fornitori di beni e servizi risultano iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
7. L'impresa aderente si impegna a inserire nei contratti con i propri fornitori di beni e servizi apposite condizioni risolutive che, nel consentire di addivenire alla stipula anche prima del rilascio della comunicazione liberatoria, impongono l'obbligo di recesso in caso di successiva comunicazione attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. n. 159/2011 ovvero di informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
8. L'impresa aderente si impegna altresì a inserire nei contratti con i propri fornitori di beni e servizi la seguente clausola, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

*"I contraenti si impegnano a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari. Della denuncia è altresì tempestivamente informato il Prefetto.*

*Resta inteso che l'eventuale ostensione di informazioni relative a condotte criminose oggetto di procedimento penale coperto da segreto istruttorio è subordinata alla preventiva valutazione della competente Autorità giudiziaria".*

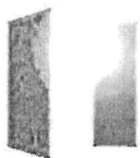


9. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l'impresa aderente si impegna ad effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione dei propri contratti, di importo pari o superiore ad € 2.000, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inserendo apposita clausola nel contratto medesimo, la cui violazione costituisce causa di risoluzione dello stesso.
10. L'impresa aderente si impegna, infine, ad inserire nei contratti con i propri fornitori di beni e servizi clausole che assicurino il rispetto, da parte di questi, delle previsioni del presente Protocollo, prevedendo, al ricorrere del terzo inadempimento, la risoluzione dei contratti stessi ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### ART. 6

##### *(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)*

1. Il Ministero dell'Interno e Confindustria si impegnano a un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi, anche attraverso una Cabina di regia appositamente costituita.
2. In particolare, nell'ambito della Cabina di regia verranno approfonditi i possibili, futuri sviluppi dell'iniziativa volti a conseguire un migliore coordinamento e una maggiore coerenza fra le diverse iniziative pattizie - tra Istituzioni pubbliche e Associazioni di Categoria - di contrasto all'illegalità, sviluppatasi negli ultimi anni per esigenze territoriali o settoriali (ad esempio, per il settore della moda e della logistica).
3. Altresì potranno essere valutati, in relazione ai settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, i casi in cui procedere allo svolgimento degli accertamenti finalizzati al rilascio dell'informazione antimafia.
4. Le Associazioni aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.



MINISTERO  
DELL'INTERNO



CONFINDUSTRIA

ART. 7

*(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)*

1. Il trattamento dei dati previsto dal presente Protocollo avviene sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento richiamate in premessa.

ART. 8

*(Durata e rinnovo del Protocollo)*

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso prima della scadenza.

ART. 9

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

Dall'attuazione del presente Protocollo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 30 APR 2026

Il Ministro dell'Interno

Il Presidente di Confindustria



BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



**ALLEGATO TECNICO  
al Protocollo d'intesa tra  
Ministero dell'Interno e  
Confindustria**

MODALITA PER L'ABILITAZIONE, ACCESSO ED UTILIZZO DELL'UTENTE AL SISTEMA INFORMATIVO PER LA  
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

## PREMESSA

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2015) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) contiene dati riguardanti *le informazioni e le comunicazioni* antimafia, liberatorie e interdittive.

L'abilitazione e l'accesso degli utenti alla BDNA possono avvenire solo ed esclusivamente per finalità di rilascio della documentazione antimafia.

A seguito del collegamento e dell'accesso al sistema informativo, l'operatore si impegna a osservare le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella BDNA nella consapevolezza delle responsabilità connesse all'accesso illegittimo o non autorizzato ai dati ed al loro indebito utilizzo.

Ogni operazione effettuata è memorizzata dal sistema informativo.

## RICHIESTA DI ABILITAZIONE ALL'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO

L'abilitazione degli utenti all'accesso alla BDNA è autorizzata dalla Sezione provinciale (Prefettura-UTG) competente territorialmente. L'ente richiedente deve inoltrare apposita richiesta utilizzando l'apposita modulistica in relazione al profilo di competenza, pubblicata sulla home page del sito internet del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno all'indirizzo <https://politichepersonale.interno.it>, selezionando la voce "Banca dati nazionale antimafia".

In particolare:

- Mod.1 – da compilare a cura del responsabile dell'ente richiedente;
- Elenco degli operatori - Allegato al Mod.1;
- Mod. 2 – da sottoscrivere a cura dell'operatore con i propri dati personali. Il modello contiene anche il disciplinare "Termini e condizioni di utilizzo del Servizio".
- Informativa sul trattamento dei dati personali firmata da ciascun operatore da abilitare.

La modulistica, debitamente compilata e firmata, unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità degli operatori da abilitare, deve essere trasmessa, a cura dei responsabili delle strutture dalle quali dipendono i soggetti di cui all' art. 17 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, per i quali viene richiesto il titolo abilitativo, alla Sezione provinciale territorialmente competente via PEC all'indirizzo reperibile nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) seguendo il percorso: Consultazione – Domicilio digitale – Ricerca Area Organizzativa Omogenea,

A seguito della ricezione della richiesta, la Sezione provinciale, verificata la sussistenza dei

presupposti, provvede all'abilitazione dell'operatore.

Ad abilitazione effettuata, l'operatore riceverà una notifica via e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Mod.2.

## **ACCESSO ALLA BDNA**

L'accesso dell'operatore avviene esclusivamente attraverso lo SPID o la C.I.E., entrambi almeno di secondo livello, o la C.N.S.

Eseguito l'accesso al sistema, l'utente può utilizzare le funzioni presenti nella homepage della BDNA per il profilo al quale l'utente è stato abilitato dalla Sezione provinciale. In particolare:

- a. inserimento di richiesta di rilascio della documentazione antimafia relativa a persone giuridiche;
- b. ricerca di richieste di rilascio della documentazione antimafia inserite dal proprio ente.
- c. consultazione delle white list;
- d. lettura dei messaggi;
- e. consultazione della manualistica.

## **FUNZIONALITA' A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE**

L'utente abilitato può inserire nella BDNA le richieste di rilascio di comunicazione antimafia scegliendo la motivazione tra quelle indicate nell'apposita selezione.

### **INSERIMENTO DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTI MAFIA**

Per l'inserimento di una richiesta di rilascio della documentazione antimafia l'utente dovrà:

- selezionare la funzione "nuova richiesta società";
- selezionare la motivazione della richiesta "PROTOCOLLO DI LEGALITA' – ART. 83 BIS D.LGS N.159/2011- COMUNICAZIONE";
- inserire il codice fiscale del soggetto e delle note in cui si cita il protocollo.

Attraverso il collegamento telematico con la banca dati delle Camere di Commercio la BDNA effettua automaticamente il popolamento dei soggetti relativi all'impresa oggetto della richiesta. L'utente ha la possibilità di aggiornare manualmente, se necessario, i soggetti della visura camerale.

Dopo aver completato correttamente la compilazione della richiesta, il sistema effettua la protocollazione automatica assegnandone l'istruttoria alla Sezione provinciale competente.

### **ESITO DELLA RICHIESTA**

L'esito delle richieste di rilascio della documentazione antimafia può alternativamente essere:

NEGATIVO (comunicazione). In tal caso, qualora possibile, è previsto il rilascio immediato della

comunicazione antimafia liberatoria e la possibilità di stampare il relativo *nullaosta*;

IN ISTRUTTORIA, nel caso di necessità di un'attività da parte della Sezione provinciale, a causa della presenza di informazioni da verificare.

### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Al termine delle attività svolte dalla Sezione provinciale, la richiesta in istruttoria può avere i seguenti esiti, visualizzabili dall'utente:

NEGATIVO (comunicazione/informazione liberatoria)

POSITIVO (comunicazione/informazione interdittiva): in tal caso, il sistema comunicherà all'utente solo l'esito dell'istruttoria, senza la possibilità di visualizzare il relativo provvedimento.

ATTI, in presenza di anomalie già comunicate e non senate nel termine previsto; in questo caso l'utente dovrà inserire una *nuova* richiesta.

### **MANUALE D'USO E ASSISTENZA**

Il Manuale utente è disponibile on line all'interno della BDNA. Eventuali informazioni possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica indicata dalle Prefetture-UTG nell'apposita sezione dei propri siti web.

Per le richieste di assistenza e supporto tecnico è possibile accedere, tramite SPID/CIE/CNS, al Service Desk, digitando l'indirizzo: <https://assistenzaciv.interno.gov.it/benvenuto>. Al ticket viene assegnato un numero identificativo di riferimento da utilizzare anche per le successive comunicazioni.

Nel caso in cui non sia possibile accedere direttamente al Service Desk, l'utente può richiedere assistenza via e-mail all'indirizzo [assistenza.dippp@interno.it](mailto:assistenza.dippp@interno.it).

